

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. RIZZO SALVATORE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dichiarazioni d'intento 2025

A partire dal mese di dicembre gli esportatori abituali possono inviare le proprie dichiarazioni d'intento ai fornitori a valere per l'anno successivo. Nella presente informativa si riportano gli adempimenti a carico degli esportatori abituali e dei soggetti che ricevono dichiarazioni d'intento.



Di cosa parliamo

- Gli esportatori abituali devono manifestare l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni o servizi senza applicazione dell'imposta Iva con apposita dichiarazione (dichiarazione d'intento).

1. Adempimenti a carico dell'esportatore abituale

- La dichiarazione d'intento deve essere predisposta su apposito modello e deve essere trasmessa **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **prima dell'effettuazione dell'operazione**, direttamente dall'esportatore abituale o tramite intermediario.
- A seguito della trasmissione, l'Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta, sulla quale viene indicato il protocollo.
- A decorrere **dal 1° gennaio 2022**, i soggetti che trasmettono all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento, **vengono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo**, allo scopo di **verificare il possesso dei requisiti** per essere qualificati esportatori abituali.



Attenzione

- Dal 1° gennaio 2020, è stato abrogato l'obbligo da parte dell'esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d'intento sia la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione. Il fornitore, infatti, è tenuto a **scaricare dal proprio Cassetto fiscale le dichiarazioni d'intento ricevute telematicamente** prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali non si intende applicare l'Iva.
- Inoltre, sempre a partire dal 2020, è venuto meno l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento emesse e ricevute e di annotarle in appositi registri.

2. Adempimenti a carico del fornitore dell'esportatore abituale

- Il fornitore deve **scaricare dal proprio Cassetto fiscale le dichiarazioni d'intento** ricevute telematicamente **prima dell'effettuazione delle operazioni** per le quali non si intende applicare l'Iva.
- Il fornitore deve **indicare sulla fattura emessa** (in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, c.1, lett. c) D.P.R. 633/1972) **gli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento, che si trova sulla dichiarazione d'intento scaricata dal proprio cassetto fiscale.
- In particolare, **deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura **“INTENTO”**
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. **22121220341345678-000001**)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.



Suggerimenti

- Anche se non è più obbligatorio, si consiglia comunque di richiedere ai propri clienti esportatori abituali una copia delle dichiarazioni d’intento eventualmente trasmesse e delle ricevute di presentazione telematica.



Sanzioni

- Si riepilogano di seguito le principali sanzioni in tema di dichiarazioni d’intento.

Violazione	Sanzione
Acquisti di ammontare superiore al plafond (splafonamento)	Dal 100% al 200% dell’imposta
Fatturazione senza Iva prima del ricevimento e del riscontro della dichiarazione d’intento	Dal 100% al 200% dell’imposta
Fatturazione senza Iva senza dichiarazione d’intento	Dal 100% al 200% dell’imposta
Errore formale nella compilazione della dichiarazione d’intento (erronea compilazione della casella integrativa che riduce il plafond disponibile)	250 euro